IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. X - Ottobre 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **Atti del Sommo Pontefice.** I. *Motu proprio* circa il coordinamento delle Opere missionarie, p. 289. II. *Motu proprio* sul riordinamento dell'Opera di S. Pietro Apostolo, p. 292. — **S. C. dei Riti.** Decreto circa l'Ufficio e Messa di santa Margherita Maria Alacoque, p. 297. - **Pont. Commissione interprete del Codice.** Risposte a vari dubbi, p. 298. - **Pontificia Commissione per la Russia.** Istruzione circa l'ammissione degli scismatici nella Chiesa cattolica, p. 301. - **Studi.** Circa i culti ammessi nello Stato, p. 304. — **QUESITI MINORI** (n. 8-10), p. 307. — **DISCUSSIONI.** Su la custodia della S. Eucaristia, incombente al Capitolo, p. 310. — **BREVI RISPOSTE.** (n. 32-40), p. 313. — **LEGGI DELLO STATO.** Il servizio postale della Città del Vaticano, p. 314. - Registrazione del matrimonio religioso oltre del civile, p. 319. — **RECENSIONI,** p. 320.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Circa il coordinamento delle opere missionarie. [*A. A. S.*, XXI, p. 342] (1).

Motu proprio. — PIUS PP. XI. - Decessor Noster f. r. Benedictus XV in Encyclicis Litteris *Maximum illud*, die XXX mensis Novembris anno MDCCCCXIX datis, ubi fusius de variis rebus agebat quae ad exteras Missiones pertinent, ob magnas ipsarum necessitates, bonos omnes enixe hortatus est ut, pro facultate, eisdem opem ferrent, ac praeterea aiebat: « Quare illa praesertim quae in sacrarum Missionum commodum sunt instituta adiuvari catholicorum liberalitate cupimus. Primum est *Opus* quod appellatur *a Propagatione Fidei* pluries iam a decessoribus Nostris dilaudatum: ex quo ut vel maior fructuum optimorum ubertas exsistat in posterum, volumus sacrum Consilium christiano

(1) Non è il caso di commentare questo e il seguente documento, che sono così precisi e chiari nelle disposizioni, come su la loro illustrazione storica: bisognerebbe e basterebbe tradurli per intero. Il loro scopo consiste evidentemente nell'eliminare un malaugurato antagonismo che prendeva piede nell'azione delle tre Opere Pontificie per le Missioni, finchè erano autonome e indipendenti fra loro. L'ultimo fascicolo degli « Acta Pont. Operis a Propagatione Fide; cura Consilii Superioris Generalis edita » (typ. Vaticanis, 31 Aug. 1929) sembra deplorare la cosa, p. es., a pag. 214, 225 e 233 ove dice specialmente dell'Italia: « Perplures causae stipium imminutionem minatae sunt... 2° Maximi conatus quibus Opus a S. Petri pro Clero indigena apud clerum et fideles commendatum est; paroeciae non paucae, Seminaria, Instituta religiosa et catholicae Consociationes sese obligarunt, ad unum vel plures clericos indigenas, per plures annos, sat grandi summa soluta, ut dicunt " adoptandos " vel alendos, et ita factum est ut, hac forma cooperationis missionalis, quam multi, errantes, aestimarunt propositam ab ipso Opere Propagationis Fidei, totam vel fere totam contribuendi capacitatem exhauserint ». Altrove (pag. 206) si lodano invece le preferenze del *clero* per quest'Opera di S. Pietro Apostolo « secundum effatum: *Clerus pro Clero* ». Più gravi espressioni si leggono a pagina 201 circa alcuni amari zelanti dell'*Apostolato della Preghiera* nell'Argentina.

nomini propagando diligentissime curet. Maxime enim ex eo copiae suppetant oportet unde Missiones tum quae iam sunt conditae tum quae posthac condendae erunt, sustententur: confidimus autem non permissurum catholicum orbem ut, cum alii ad errores diffundendos abundent affluantque opibus, nostri, verum disseminantes, cum inopia luctentur. Alterum quod etiam vehementer omnibus commendamus est *Sanctae Infantiae Opus*, cuius est vigilare ut infidelium parvulis decedentibus baptismus ministretur, idque eo est commendabilius, quia pueri quoque nostri ipsum participare possunt... Nec vero praetermittendum est *Opus Sancti Petri*, ut aiunt, quo educationi atque institutioni cleri indigenae Missionum consulitur ».

Nos vero in Encyclicis litteris *Rerum Ecclesiae*, die XXVIII mensis Februarii anno MDCCCCXXVI datis, ipsum quidem praeclarum Missionum argumentum tractavimus, utpote quae, pro Apostolico munere, tantopere Nobis curae essent; ibique, de Pontificiis Operibus, quae diximus, disserentes, haec scribebamus: « ...*Operi a Fidei Propagatione*, aliorum quidem omnium, quae ad Sacras Missiones pertinent, sane principi... ea christianus populus liberalitate subveniat oportet, quae multiplicibus missionibus quae nunc sunt, quaeque iis deinceps accedent, necessitatibus omnino respondeat... Operi autem a Fidei Propagatione principi duo alia adiuncta sunt... quae cum Apostolica Sedes fecerit sua, christifideles prae ceteris Operibus, quae peculiare aliquid sibi propositum habent, conrogata collatave stipe adiuvent ac sospitent: alterum scilicet a Sancta Infantia, alterum a Petro Apostolo nuncupatum. Illius est... pueros nostros asciscere, qui peculium suum reponere assuescant praesertim infidelium infantibus, ubicumque eos proiici vel necari contingit, redimendis catholiceque educandis; huius vero et precibus et collecta pecunia efficere, ut delectos indigenas in Seminariis rite excoli et ad sacros Ordines evehi liceat, quo ipsorum tribules facilius, successu temporis, ad Christum traducantur vel in fide confirmentur... Utrumque sane opus, quod recte subsidiarium operis principis appellari solet, ut Episcoporum sollertiae fel. rec. decessor Noster Benedictus XV... commendavit, ita Nos commendare non desinimus... ».

Saepenumero equidem verbis scriptisque, occasione data, de Pontificiis his Operibus Missionalibus egimus, bonos omnes vehementer hortando ut eisdem subvenirent. Ac libet hic Nobis publice profiteri plurimos sane fuisse Episcopos hominesque ex utroque clero ac populo qui, ad missionaria haec studia excitanda, actuosissimam Nobis navarunt operam; de quo apostolatus ardore cum magna Deo grates solvamus, tum eos omnes debita ornamus laude qui tam largiter sollerterque hortamentis Communis Patris responderunt. Haec Nos considerantes, missionumque necessitates prae oculis habentes, opportunum

esse ducimus, ad earundem incrementum, quasdam ferre normas ut Pontificia Opera Missionalia inter se coordinentur, quin vero in unum idemque coalescant; volumus enim ut unumquodque horum Operum sua iura suasque leges habeat, et iuxta proprium finem incrementa capiat. Ac fore confidimus ut eadem, hac ratione atque ordine constituta, eo caritatis spiritu fraternaque necessitudine succrescant, quibus inter se iungi oportet consociationes quae et *Pontificio* nomine gloriantur et propositum tam sanctum ac nobile communiter assequi contendunt.

Itaque Motu proprio ac de certa scientia et matura deliberatione Nostra haec exsequenda mandamus:

I. Secretarius generalis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, quemadmodum est Praeses generalis Pontificii Operis a Propagatione Fidei, ita Praeses Generalis esto *Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo* pro institutione cleri indigenae, sicut iam ab initio a Sacra Congregatione de Propaganda Fide statutum fuerat.

II. Secretarius generalis Pontificii Operis *a Propagatione Fidei* Consiliarius semper sit in Consilio generali Pontificii Operis a Sancto Petro Apostolo; itemque Secretarius generalis Pontificii Operis *a Sancto Petro Apostolo* iure Consiliarius esto in Consilio generali Pontificii Operis *a Propagatione Fidei.*

III. *Summum Consilium* (seu *Comitatus supremus*) constituatur Pontificiis Missionum Operibus regundis; quod quidem constabit Praeside Operum Pontificalium pro Missionibus, Secretariis generalibus ipsorum Operum unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio eorundem electo.

IV. Comitatui huiusmodi Praeses Pontificalium Operum pro Missionibus praesideat; qui, prout res postulaverint, ipsum convocabit.

V. Comitatus huius erit omnia providere ut unumquodque Opus ordinatim fructuoseque propriam actionem explicare valeat, atque difficultates, si quae inter diversa Opera obortae fuerint, componere.

VI. In diversis nationibus Director Nationalis Operis *a Propagatione Fidei* esto pariter Director Nationalis Operis *a Sancto Petro Apostolo* (ubicumque idem exsistit).

VII. Item in diversis nationibus Secretarius Nationalis Operis *a Propagatione Fidei* iure Consiliarius esto in Consilio Operis *a Sancto Petro Apostolo*; et Secretarius Operis *a Sancto Petro Apostolo* iure Consiliarius esto Operis *a Propagatione Fidei.*

VIII. In diversis nationibus *Comitatus* sit *nationalis* pro Pontificiis Missionum Operibus, qui quidem constabit Directore Nationali Pontificalium Operum pro Missionibus, quae sint in natione, Secretariis nationalibus eorundem Operum, unoque Consiliario singulorum Operum a Consilio nationali ipsorum Operum electo.

IX. Comitatus huius, cui praeerit Director Nationalis Pontificalium Operum, munus erit in unaquaque natione ea curare quae ad commune bonum pertinent ipsorum Operum, intra Nationis limites exsistentium; itemque difficultates, quae inter diversa Opera in natione exsistentia fortasse occurrerint, dirimere.

X. Diversorum Pontificalium Operum pro Missionibus unum sit *Commentarium generale*, atque unum in Nationibus singulis *Commentarium nationale*. Ut autem a lectoribus nihil desideretur de operibus quae utcumque ad Missiones pertinet, opportuna ac certa spatia reservabuntur pro Operibus *a Propagatione Fidei*, *a Sancto Petro Apostolo* et *a Sancta Infantia*. Aliae publicationes (praeter Commentaria quae diximus) fiant ob peculiares atque non communes rationes, a Comitatu seu Generali seu Nationali probandas. *Commentarium generale* praeviae Sacrae Congregationis de Propaganda Fide censurae submittatur.

Volumus ut in posterum – quod ceteroqui vel olim fuit – Pontificia Opera Missionalia Sacrae Congregationi de Propaganda Fide subsint cuius quidem tam magna ea sunt adiumenta. Munus igitur sit Sacrae huius Congregationis praecipuam quandam curam de Pontificiis his Operibus habere diligenterque eorundem progressui invigilare; de quo Nobis statis temporibus, vel quoties peculiaris aliqua ratio id postulaverit, referatur.

In tanto hoc studio atque sollicitudine, quibus Nos Pontificia Missionum Opera provehere contendimus, agnoscat optimus quisque quantopere Nobis intersit ut ea cotidie magis, ad tot animarum salutem, vigeant ac floreant, quamque grato animo eos omnes prosequamur qui quoquo modo eadem iuvant; imprimisque sollertes Episcopos eosque ex utroque clero homines, qui vel in Operum Consiliis vel concionando alacriterque ad laborando, Nobis dant operam in regno Christi per terrarum orbem universum feliciter amplificando.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Iunii in festo Sancti Ioannis Baptistae, anno MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XI.

II.

Riordinamento dell'opera di san Pietro Apostolo sul clero indigen
[*A. S. S.*, XXXI, 345].

Motu proprio. — PIUS PP. XI. – Vix ad summi Pontificatu cathedram evecti, peculiari quodam favore ac studio Pontificia ill instituta prosecuti sumus, quorum est catholicas Missiones omni op

provehere, scilicet *Pium Opus a Propagatione Fidei*, quod quidem primum hoc in genere locum obtinet, itemque *Opus a S. Infantia* atque *Opus a S. Petro Apostolo*, quae omnia opportunam Nobis sollertemque navant operam, ut Iesu Christi Regnum usquequaque feliciter proferamus.

Opus a S. Petro Apostolo, de quo hic agitur, suum duxit initium, ut norunt omnes, a piissimis quibusdam gallicis feminis, Stephania Cottin–Bigard eiusque filia Ioanna, quae cum percuperent, pro summo, quo flagrabant, religionis studio, sacris missionalium expeditionibus auxilio esse, in eam mentem venerunt ut ad clerum indigenam fovendum riteque informandum et suas ipsarum preces opesque pro viribus conferrent, et a quam plurimis potuissent, constituta in hanc rem sodalitate, quaerere contenderent.

At cum anno MDCCCCIII pia, quam memoravimus, femina Stephania Cottin–Bigard e vita cessisset, eius filia Ioanna, quae infirma laborabat valetudine, inceptum Opus religiosae feminae Mariae a Passione – ad sacrum baptismatis fontem Helenae de Chappotin – et Sororum Congregationi ab ea conditae, *Franciscalium* scilicet *Missionalium* a Maria Virgine, concredidit ac commendavit. Quae religiosae feminae, cum rem sibi concreditam omni contentione provexissent, tum anno MDCCCCXX a Sacra Congregatione Fidei Propagandae enixis precibus petierunt ut pium hoc Opus ac propriae quibus regeretur leges ab Apostolica Sede legitime probarentur.

Iamvero fieri non potuit quin eiusmodi petitiones benigne admitterentur; etenim, cum E.mi Patres eius Sacrae Congregationis rem propositam, sibi a proximo Decessore Nostro f. r. Benedicto XV delatam, rite perpendissent suffragioque muniissent suo, Pontifex iussit decretum ferri, quo Opus eiusmodi ea lege probaretur ut, ab eodem Sacro Consilio fidei propagandae penderet.

Verum, antequam perutili huic Operi definitae ac perpetuae tribuerentur leges, opportunum visum est quasdam normas constituere, quibus idem ad tempus regeretur, hoc quidem consilio ac spe certa, fore ut rerum usus coeptique incrementa quid in posterum aptius decernendum esset edocerent.

Itaque factum est ut ab Apostolica Sede recognitum ac legitime probatum itemque a proximo Decessore Nostro et a Nobis paternae semper benevolentiae significationibus cumulatum, Opus a S. Petri Apostolo inde ab anno MDCCCCXX laetiores in dies fructus caperet, cum christifideles opportune excitando, ut, impensis Deo precibus admotis, clerum indigenam numero et virtute praestantem a pastorum Principe impetrarent, tum corrogata stipe ia efficiendo, ut iis omnibus qui ex ethnicis nationibus in sortem Domini vocati essent, ad sanctissimum eiusmodi propositum assequendum nihil omnino deesset. Qua in succre-

scente feliciter bonorum fructuum segete, manifestum omnino cernimus ac miramur providentissimi Dei auxilium, quod videtur, deprecando, uberius conciliasse sanctissima illa virgo Theresia ab Infante Iesu, quam Nosmet ipsi caelestem eidem Operi a S. Petro Apostolo patronam delegimus atque attribuimus.

Placet vero hoc loco merita eos honestare laude, qui Institutum usque adhuc actuosa cuiusque sua alacritate fovere non desierunt; ac nominatim debitas ex animo grates agere tum sororibus e Congregatione Franciscalium Missionalium a Maria Virgine, tum viro desideratissimo Iulio Tiberghien, Archiepiscopo Tit. Nicaeno qui generoso ut erat animo, nec laboribus parsit, nec privatis sumptibus remisit, ut rem modis omnibus proveheret, tum denique religioso viro a C. SS. R. Iosepho Drehmanns, qui, cum prima Instituti huius aetate Secretarii generalis munere fungeretur, in huiusmodi coepto operose elaboravit.

Quod est reliquum, quemadmodum die III mensis Maii, anno MDCCCCXXII, pio Operi a propagatione fidei regundo peculiaria tribuimus instituta ac leges, ita in praesens Operi a S. Petri Apostolo, Nobis quidem carissimo, quod iam firmiorem veluti aetatem attigisse laetamur, ut in posterum et paternae voluntati Nostrae et catholicarum Missionum exspectationi magis magisque respondere queat, propria item instituta ac leges decernimus ac definimus, quibus quidem, ut fore omnino confidimus, maiora profecto in dies capiet incrementa. Itaque re mature perpensa, de Apostolicae potestatis plenitudine, motu proprio et certa scientia, haec statuimus ac sancimus:

I. Pontificium Opus a S. Petro Apostolo, ex ipsa natura sua eo spectare oportet, ut Sacrae Congregationi Fidei propagandae adiumento sit, in clero indigena rite sancteque instituendo ac praesertim in Seminariis maioribus vel minoribus excitandis, ubicumque rerum adiuncta id postulare videantur.

II. A christifidelibus preces piaque opera eo consilio postulet, ut caelestis pastorum Princeps quam plurimos velit ex ethnicis nationibus iuvenes bene animatos superno quodam instinctu ad sacerdotium vocare itemque velit quos sua aspirante gratia ad huiusmodi inceptum sanctissimum allexerit, iidem scientia ac virtute praestantes omnino evadant.

III. Postulet praeterea a fidelibus ut suam quisque opem pro viribus conferant, sive certam quotannis donando pecuniae vim, sive stipem in populo corrogando, sive aliquem e Seminarii alumnis, ut aiunt, adoptando, sive denique annuum reditum, vulgo *borsa di studio*, constituendo, quo unus saltem e sacris hisce levitis sustentari atque educari perpetuo possit.

IV. Sedem principem Romae habeat in aedibus Sacrae Congregationis Fidei propagandae, a cuius quidem auctoritate, ut diximus, omnino pendeat.

V. Operi praesideat universo Secretarius generalis Sacrae Congregationis Fidei propagandae, qui, sicuti ad munus moderandi Operis a propagatione fidei, ita ad hoc pariter munus expresse a Summo Pontifice eligitur, quique Opus de consensu E.mi Praefecti eiusdem Sacrae Congregationis regat, sessionibus Consilii generalis praesit, eiusque deliberationes ad opportunum exitum dirigat.

VI. Opus praeterea moderetur Consilium generale Romae constitutum, quod praeterquam ex Praeside generali, constet ex viris consiliariis, qui a Sacra Congregatione Fidei propagandae ad quinquennium eligantur inter sacerdotes e variis nationibus Romae degentes, in quibus pium hoc opus iam viget.

VII. Si quis ex Consiliariis ad episcopalem ordinem vel ad romanae purpurae dignitatem evehatur, hoc ipso a Consiliarii munere cesset.

VIII. In hoc praecipue, uti peculiare munus suum Consilium generale studiose incumbat: scilicet ut opes ac subsidia, quaecumque ad Pontificium Opus pertinent, - exempli gratia stips corrogata, alumnorum missionalium, adoptiones ac reditus (vulgo *borse di studio*) ad ecclesiasticam eorum institutionem perficiendam - aequabiliter distribuantur. Curet praeterea ut Opus in singulis nationibus maiora quotidie incrementa capiat.

IX. Consilii generalis pariter esto peculiaria instituta ac leges Consiliorum Nationalium, ut aiunt, excutere ac probare, rationes ab iisdem quotannis redditas perpendere et regesta recognoscere.

X. Consilium generale singulis mensibus in unum conveniat, ut pecunia resque aliae a fidelibus oblatae aequabiliter distribuantur, eaeque – probante quidem Sacra Congregatione Fidei propagandae – ad quos spectant accurate mittantur. Penes Praesidem ius esto Consilium generale convocandi.

XI. Consilium generale id decernat ac statuat quod maiori parti Consiliariorum placuerit. Decreta vero, quae de rebus maioris momenti ferri contingant, Sacrae Congregationi Fidei propagandae et per eandem Summo Pontifici probanda subiiciantur.

XII. Quotannis, cum moderatores nationales Pont. Operum Missionalium Romae simul adsunt, in communem coetum conveniant, ut una cum Praeside ac Consiliariis Operis a Sancto Petro Apostolo in hac alma Urbe degentibus, ea, quae ad idem Opus pertinent, opportune pertractent.

XIII. Omnes Missiones Sacrae Congregationi Fidei propagandae subiectae, prout eorum necessitates postulant, a Pontificio Opere a Sancto Petro Apostolo pro viribus iuvandae sunt.

XIV. Pontificium Opus a Sancto Petro Apostolo Secretarium habeat generalem, qui, proponente quidem Consilio generali, a Sacra Congre-

gatione Fidei propagandae eligatur, eiusque ad nutum suo munere fungatur. Secretario generali certum quoddam statuatur ac tribuatur honorarium.

XV. Secretarii generalis officium esto, Praeside generali probante, ea omnia curare, quae ad ordinariam Operis administrationem pertinent.

XVI. Idem, Consilii mandata diligenter exsequendo, res ordinet atque disponat in generalibus coetibus agendas; in coetibus tamen Consilii Generalis suffragii tantum *consultivi* ius habeat.

XVII. Omnibus officialibus inferioribus a Consilio generali, prout res postulat, delectis, Secretarius generalis praesit, curetque ut iidem proprium cuiusque munus fideliter naviterque obeant, atque attente invigilet ut Arcarius rem sibi concreditam accurate regat.

XVIII. Thesauri custos arcam pii Operis diligentissime custodiat curetque ut, probante Consilio generali, pecunia tuto frugiferoque modo collocetur.

XIX. Quotannis Arcarius accepti et expensi accuratam rationem reddat, quae ratio a duobus censoribus in hanc rem a Consilio generali deputatis excussa atque probata, Consilio generali iterum probanda subiiciatur.

XX. De collata a fidelibus cuiusvis generis stipe et de aequabili eiusdem partitione facta, quotannis accurata et publica descriptio fiat.

XXI. Pontificium Opus a S. Petro Apostolo in singulis nationibus ubi viget, proprium constituat Consilium nationale, quod quidem suum habeat secretarium suosque officiales, circa quos, congrua congruis referendo, ea quae de Consilio generali statuta sunt, diligenter serventur; de Directoribus vero nationalibus in Litteris *Decessor Noster* a Nobis hoc eodem die *Motu proprio* datis, iam provisum est.

XXII. Consilia nationalia opes a fidelibus oblatas, quantaecumque sunt – sive pecuniam, sive missionalium alumnorum adoptiones, sive denique reditus (*borse di studio*) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam – secundum normas a Consilio generali statutas administrent, vel ad idem Consilium Generale transmittant.

XXIII. Consiliis nationalibus vetitum est proprio arbitrio distributiones facere, vel subsidia concedere, atque etiam sacricolarum adoptiones reditusque (*borse di studio*) ad eorum ecclesiasticam institutionem conficiendam, alicui adiudicare. Quae omnia, pro recta totius Operis administratione, Consilio generali reservantur.

Cum autem Consilium generale Operis a Sancto Petro iuxta normas supra datas nondum constitutum sit, pro hac vice nominationem Secretarii generalis eiusdem Operis Nobis reservamus, idque munus dilecto filio Petro Coffano, Antistiti Urbano, hactenus Directori pro Italia Pontificii Operis a Propagatione Fidei, committimus.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXIV mensis Iunii, in festo Sancti Ioannis Baptistae, anno MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

PIUS PP. XI

Sacra Congregazione dei Riti.

Si estende a tutta la Chiesa l'ufficio e la Messa di santa Margherita Maria Alacoque [*A. A. S.*, XXI, 606] (1).

Urbis et Orbis. — Ad humiles enixasque preces Rev.mi Domini Hyacinthi, Episcopi Augustodunensis, supplicia quoque depromentis vota plurium Em.orum S. R. E. Cardinalium fere innumerabilium Sacrorum Antistitum, necnon Superiorum Ordinum et Congregationum religiosarum, praeeunte universa familia Monialium Ordinis Visitationis B. M. V., ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatas, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI – qui per Litteras Encyclicas *Miserentissimus Dominus*, diei 8 Maii 1928, Sacratissimi Cordis Iesu festum, expiationis et reparationis more, firmius solemniusque celebrari iusserat, atque ad altiorem ritum et nobiliorem solemnitatem evexerat – alterum quoque festum, illi priori et digniori veluti congruum additamentum, latius amplificare cogitavit et voluit: nempe Sanctae Margaritae Mariae Alacoque, Virginis, quae divini Cordis fidelis discipula et amantissima filia se totam devovit eius honori et cultui propagando. Quare ipse Beatissimus Pater, votis et postulationibus sibi porrectis libenter obsecundans, festum Sanctae Margaritae Mariae Alacoque, pluribus dioecesibus et piis religiosisque Institutis iam indultum, suprema et apostolica Sua auctoritate, pro utroque Clero ad universam Ecclesiam extendere dignatus est. Insuper officium cum Missa proprium nec non Elogium Martyrologio Romano addendum, prouti ea in superiore prostant exemplo, ex Sacrae Rituum Congregationis consulto, ratum habuit et adprobavit: illudque in festo praefatae Sanctae Margaritae Mariae Alacoque, Virginis, sub ritu duplici, die 17 Octobris quotannis recolendo, ab universo Clero saeculari et regulari adhiberi decrevit; etiam fixe translato et reposito in diem decimum sextum eiusdem mensis festo semiduplici S. Edwigis, Viduae.

(1) Il testo ivi, a pag. 601: (si possono avere in foglietti, presso Desclée, lire 0,60). Sono proprie, nell'ufficio, l'Orazione e le lezioni del II e III nott., nella Messa l'introito, l'orazione, l'epistola (dalla Messa del S. Cuore) il Vangelo (Confiteor tibi, MATTH, XI, 25-30) l'Offert., la Secreta e la Postcommunio.

Mandavit demum ut Kalendario universali in novis editionibus Breviarii et Missalis nec non Martyrologii Romani, huiusmodi festum cum supradictis Officio, Missa et Elogio respective inseratur. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 26 Iunii 1929.

C. Card. LAURENTI, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S. A. Mariani, *Secretarius.*

Pontificia Commissione interprete del Codice.

Risposte a vari dubbi:

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. - DE LITTERIS DIMISSORIIS. — D. An vi canonis 310 § 2, conlati cum canone 958 § 1, n. 4. Provicarius apostolicus intra annum a sede vacante litteras dimissorias concedere possit.

R. *Affirmative.*

II. - DE MATRIMONIO ACATHOLICORUM. — D. An *ab acatholicis nati*, de quibus in canone 1099 § 2, dicendi sint etiam nati abalterutro parente acatholico, cautionibus quoque praestitis ad norman canonum 1061 et 1071.

R. *Affirmative.*

III. - DE IEIUNIO IN CONSECRATIONE ECCLESIAE. — D. An ieiunium in consecratione ecclesiae, de quo in canone 1166 § 2, moderandum sit secundum communem legem ieiunii ecclesiastici.

R. *Affirmative.*

IV. - DE SEPULTURA ECCLESIASTICA. — D. An praescriptum canonis 1221 extendatur etiam ad postulantes et ad alumnos scholarum apostolicarum in religionibus.

R. *Negative.*

V. - DE ALIENATIONE BONORUM ECCLESIASTICORUM. — D. An vi canonis 1532 § 1, n. 2, requiratur licentia Sanctae Sedis ad alienandas per modum unius plures res ecclesiasticas eiusdem personae, quae simul sumptae valorem excedunt triginta millium libellarum seu francorum.

R. *Affirmative.*

Datum Romae, die 20 mensis Iulii anno 1929.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S. Ioseph Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

I dubbi II–V sono di chiarissima intelligenza, nè occorre spendere, a commentarli, molte parole. Invero, riguardo al II, nel canone 1099 § 2, si dichiarano esenti dalla forma sostanziale del matrimonio prescritto nel canone 1094, gli acattolici che contraggono con parte acattolica, e ad essi sono equiparati i nati da acattolici, ancorchè battezzati nella Chiesa cattolica, quando però siano stati educati *ab infantili aetate* (cioè prima degli anni della discrezione) nell'eresia, scisma o *infidelitas*, o senza alcuna religione. L'essenziale di questa disposizione riguarda appunto l'età infantile, per cui essi non possono essere considerati per *formalmente apostati*, mancando loro la necessaria discrezione impedita dall'età: se sono rimasti in questo stato, a così dire, per forza di inerzia, non sono, almeno giuridicamente, responsabili dinanzi alla Chiesa della materiale apostasia dal loro battesimo. Evidentemente nulla muta in questa considerazione giuridica, la responsabilità *dei loro genitori* che non abbiano tenuta fede alle cauzioni prestate « de eorum futura prole catholice tantum *educanda* » (1061–1071).

Circa il III dubbio basta notare che il digiuno del consacrante e del rettore della chiesa nell'occasione della consacrazione di questa è prescritto per legge *universale*, mentre il canone 1253 lascia intatta la forma di digiuno stretto, in uso prima del Codice soltanto per voto personale (cfr. can. 1310) e per costituzione religiosa.

Circa il dubbio IV, è sufficiente osservare che il canone 1221 circa l'*ius funerandi* sopra i religiosi è fondato su la relativa *stabilità* nella casa religiosa (cfr. § 3, *de famulis*): essa è riconosciuta ai novizi e ai professi, non già a semplici *aspiranti* alla vita religiosa. In una parola il canone, che si occupa anche dei *famuli*, non si può presumere che abbia dimenticato i postulanti e aspiranti, se avesse voluto comprenderli; dunque *quod non expressit non voluit*.

Quanto infine al V, che ripete interamente l'antico diritto circa l'alienazione simultanea di parecchie *terrulae*, basta considerare che il patrimonio di una persona morale è considerato come *res unica*, sebbene *divisibile* e quindi quando le parti *simul alienandae* fanno *simul* oltre il limite prefisso, il beneplacito apostolico è certo necessario (e così va detto delle altre licenze per le somme inferiori). Si confronti anche il canone 1532, § 4, circa le alienazioni *successive*, mentre qui si parla di *simultanee* (per modum unius).

Distinta considerazione merita invece l'evoluzione storica che ha preparato l'interpretazione *estensiva* che la prima risposta dà al canone 958. Trattasi cioè delle facoltà del Pro-vicario Apostolico, ufficio che ha origine nelle due distinte costituzioni di Benedetto XIV, *Ex sublimi*, del 26 gennaio 1753, e *Quam ex sublimi*, dell'8 agosto 1755 (1). Ai suoi tempi l'ufficio di Vicario Apostolico soleva darsi anche ad ecclesiastici non insigniti del carattere episcopale, quindi nella prima provvede al caso del Vicario Apostolico vescovo, nella seconda a quella del Vicario Apostolico sacerdote. In entrambi i casi vuole che il Vicario Apostolico designi un sacerdote che lo coadiuvi presente-

(1) *Fontes iuris canonici*, auct. Card. P. Gasparri, n. 423 e 431.

mente, e nella sua morte accenna temporaneamente il regime del Vicariato: se il Vicario Apostolico è vescovo, tal sacerdote sarà suo Vicario generale in vita, e dopo morte del designante, « eveniente obitu, tanquam *Apostolicae Sedis Delegatus* assumat regimen vicariatus » concedendogli tutte le facoltà « quae *Vicariis capitularibus* cuiusvis cathedralis ecclesiae sede vacante inesse et competere dignoscuntur » e quindi anche la facoltà di dare le lettere dimissorie, *post annum a morte Episcopi*, eccetto il noto caso di « *arctati* ad ordines ». « *Praeterea* – aggiunge – concedimus usum et exercitium earum facultatum, quibus utebatur et gaudebat dum viveret, Vicarius Apostolicus Episcopus, iis exceptis quae requirunt ordinem et characterem episcopalem ». La parola *Praeterea* indica apertamente trattarsi di altre facoltà in materia *non compresa* nelle precedenti facoltà di Vicario capitolare, quindi non vi può essere intesa la facoltà di concedere le dimissorie, cui si è già provveduto nella precedente concessione. Pel secondo caso di Vicario apostolico *non vescovo*, il sacerdote che deve coadiuvarlo, e poi interinalmente succedergli, è il *Pro-vicarius Apostolicus* (mentre precedentemente trattavasi di un *Delegatus Apostolicae Sedis*) « qui post obitum... cum usu earum dumtaxat « facultatum, quibus utebatur, fruebatur et gaudebat defunctus Vicarius « apostolicus, adlaborare debeat, donec et quousque... etc. ». Trattasi dunque delle sole facoltà che nel precedente caso venivano concesse in aggiunta: quindi è esclusa la facoltà di concedere dimissorie a modo del Vicario capitolare.

Tale interpretazione è comune a tutti gli autori del diritto antico, quali li ricorda anche il Gasparri, nel *Tract. canon. de sacra ordinatione*, t. II, n. 868 seg., ed è consacrata dalla formola della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, riportata dal Monacelli, nel *Form. pract. leg.*, p. II, tit. XVI, form. VIII, per cui suol confermarsi il Pro-Vicario nell'ufficio « con tutte le facoltà solite, emolumenti e prerogative, eccetto quello di conferire i benefici e concedere le lettere dimessoriali alli promovendi agli ordini ».

Il Codice di diritto canonico al canone 294 § 2, tratta di Vicari e Prefetti Apostolici « etiam ii qui charactere episcopali carent » e al canone 309 del Pro-vicario e Pro-prefetto: per designare le loro facoltà, usa, quindi, nel canone 310 la terminologia di Benedetto XIV nel secondo caso, cioè « uti possunt facultatibus quibus Vicarius vel Praefectus Apostolicus, pollebat », che, di conseguenza, dovrebbe interpretarsi nel medesimo senso, concludendosi che il Pro-vicario e il Pro-prefetto, non hanno alcuna facoltà di concedere le dimissorie.

In pratica, per altro, va considerato che ormai non esistono più Vicari Apostolici che non siano Vescovi, anzi recentemente anche qualche Prefetto Apostolico, specie del clero indigeno, è stato insignito della dignità vescovile Quindi al Pro-vicario Apostolico dovrebbe concedersi almeno la stessa facoltà che Benedetto XIV concedeva al Delegato Apostolico, quale considerava il Pro-vicario dopo la successione, cioè di dare le dimissorie come il Vicario capitolare. Più ancora, attesa l'evidente tendenza della Santa Sede, di favorire l'incremento del clero indigeno (ottimo antidoto contro il veleno *nazionalista*, che insidia tanto le missioni straniere *in locis*), può anche considerarsi il Pro-vicario apostolico in posizione più favorita del Vicario capi-

tolare. In fin dei conti la proibizione di concedere dimissorie *intra annum*, non è che una conseguenza di concetti mistici (sposalizio e *viduitas*) che ben lodevoli ove è la giurisdizione ordinaria episcopale, sono abbastanza superflui nei luoghi di missione, ove unico interesse deve essere la dilatazione del regno di Cristo: e *messis multa, operarii autem pauci.* Dovrebbero quindi cadere tutti gli ostacoli al moltiplicarsi degli operai, tanto più gli ostacoli... mistici: e ognun vede quale ostacolo sarebbe il dovere ricorrere per ogni ordinazione alla S. Sede, così lontana.

In questo ordine di idee sembra entrata la Commissione interprete, che del resto aveva un ottimo addentellato nella stessa lettera del canone 310. Considerato infatti questo *indipendentemente* dalla sua origine storica, nel solo suo tenore, ben si presta a una ovvia interpretazione estensiva. Dice esso infatti: « Interim – cioè finchè la Santa Sede non abbia provveduto al vacante vicariato – uti possunt omnibus facultatibus *sive ordinariis* ad normam canonis 294, *sive extraordinariis*, quibus Vicarius pollebat ». Ora la facoltà di concedere le dimissorie, nel Vicario, è *ordinaria*, cioè *vi muneris* a norma del canone 958, 4°. Dunque essa passa al Pro-vicario, anzi anche al Pro-prefetto e a chiunque, a norma del canone 309, § 4 assuma il governo della Missione.

Pontificia Commissione per la Russia.

Si riformano e completano le norme date agli Ordinarii per la riammissione dei Russi scismatici nella Chiesa cattolica [*A. A. S.*, XXI, 608].

Istruzione. – Edito in *Actis Apostolicae Sedis* (6 Februarii 1929 pag. 94) Pont. Commissionis Pro Russia decreto « De Russis ad Catholicam Ecclesiam redeuntibus » (1), nonnulli locorum Ordinarii mature huic Commissioni significandum curaverunt se recte vim et mentem intellexisse, decreti, utpote debitam in re tanti momenti cautelam praescribentis, praesertim cum de personis vel parum notis vel prorsus ignotis agatur. Obiecerunt tamen aliqui aditum sive ad Pontificiam Commissionem sive ad Legatos Apostolicos plerumque, maxime in casibus urgentioribus, impossibilem evadere vel saltem *in mora*, uti aiunt, non deesse periculum.

Quapropter rogaverunt ut sibi necessariae et opportunae traderentur agendi normae quibus in bonum animarum, nulla interposita mora quae ipsi dissedentium conversioni obesset, ministerium suum explere valerent.

Laetatur quidem haec Pontificia Commissio tanta Ordinariorum in fratres nostros separatos, carissimos sane, cura et sollicitudine; finem autem et mentem eiusdem Decreti confirmat fuisse debitam commendare prudentiam, ut quaevis causa praecidatur Ecclesiam Catholicam calum-

(1) Cfr. « Mon. Eccl. », marzo 1929.

niis afficiendi, quasi ipsa fratrum nostrorum adversa fortuna abutens eos ad se attrahere studeat. Quapropter admirabilem Ordinariorum zelum in Russos, quos idem Summus Pontifex tanta prosequitur caritate, magnopere laudat atque commendat, iisque normas quae sequuntur, non pro clericis tantum sed etiam pro laicis attendendas tradit.

I. - *De laicis.* — Edicit Pontificia Commissio, cum de laicis agatur, Episcopi esse potestatem non in casibus urgentioribus tantum sed et in ordinariis eos admittendi et recipiendi in Ecclesiae Catholicae unitatem, dummodo eos qui admitti postulant ita noverit ut prudens iudicium de recta animi dispositione deque sufficienti circa Fidem et Ecclesiam Catholicam cognitione efformare possit.

In memoriam revocanda sunt de validitate Baptismi et Confirmationis dissidentium responsa et decreta Sancti Officii.

Praestat vero exquirere utrum in schismate matrimonium contraxerint, quo modo, coram quo, utrum habita dispensatione super aliquo impedimento, qui eam indulserint. Cuius fuerit alter coniux religionis; utrum celebratum matrimonium solutum fuerit, quibus causis et a quo; utrum novum contraxerint matrimonium. Denique omnia ita investigare oportet ut comperiatur quodnam matrimonium validum sit.

Item prudenti atque circumspecta investigatione explorandum est utrum causae et argumenta, quibus ad unitatem Ecclesiae inducti sunt, spiritualia et supranaturalia, an mere humana sint, prouti praesens eorum egestas et inopia: hoc enim in casu potius essent pro posse adiuvandi atque fratrum caritati valde commendandi. Interdum autem ne reiiciantur neve derelinquantur, sed prudenti committantur sacerdoti qui ipsos catholicam doceat doctrinam, praesertim de unitate Ecclesiae, de Romani Pontificis primatu, de Immaculata Virginis Conceptione, de Purgatorio, etc.

Cum sufficienter instructi atque dispositi inveniantur, de ritus electione sunt monendi, quin contra eorum propensionem ad latinum ritum assumendum eos inducere praesumatur. Satius erit dignitatem et pulcritudinem Orientalium rituum explicare, quid Ecclesia catholica de ritibus iisdem sentiat et doceat, et quantum iis favere studeat. Si quis tamen e Russis, omnibus recte perpensis, ritui latino adhaerere maluerit, eidem adscribi poterit.

Formulam abiurationis et Fidei professionis ad Episcopos in quorum dioecesibus frequentes habitant Russi et etiam ad alios Ordinarios qui petierint, remittendam curabit haec Pontificia Commissio.

His itaque normis obtemperantes non tenentur Rev.mi Ordinarii in singulis casibus huic Commissioni recurrere.

Qui cum satis noverint personas de quibus agitur necnon si cause ferat, statum earum domesticum, atque prudens efformaverint iudicium de earum recto bonoque animo et consilio, deque sufficienti

dispositione et doctrina, uti supra dictum est, possunt et debent ad unitatem Catholicae Ecclesiae eas admittere tum in casibus consuetis tum, immo ratione fortiori, in urgentioribus, exempli gratia cum sit celebrandum matrimonium, servatis iis quae in abiuratione et mixtis nuptiis Apostolica Sedes servanda constituit.

Sciant tamen Rev.mi Ordinarii hanc Pontificiam Commissionem, semper esse paratam ad qualiacumque, circa Russos in Ecclesiam Catholicam recipiendos dubia vel quaesita examinanda atque solvenda. Dum zelum prudentem Ordinariorum iterum atque iterum laudat, eos vehementer hortatur haec Pontificia Commissio, ut singulari studio christianae puerorum et adolescentium russorum institutioni incumbant, cum ipsi animos ad verum et bonum procliviores habeant. Ordinarii autem quotannis de iuniorum reditu ad Ecclesiam Catholicam doceant Pontificiam Commissionem, nec non de alicuius pueri vel adolescentis ad statum ecclesiasticum amplectendum propensione.

II. – *De clericis, scilicet sacerdotibus et diaconis.* — Maiore procedendum est cautela si de sacerdotibus vel diaconis agatur, non diffidendi causa, quod absit omnino, sed quia in clericis diuturnior requiritur institutio; resque est graviore cura attendenda, praesertim quod ad futurum tempus attinet. Experientia enim numquam his in rebus nimiam adhiberi prudentiam docuit.

Itaque praeter diligentiorem amplioremque inquisitionem quam, congrua congruis referendo, pro laicis requiritur, certiores fiant Ordinarii de eorum ordinatione, studiis, quae idiomata loqui legere scribere valeant, et quali perfectione: utrum latinam ita calleant linguam ut possint praelectionibus Sacrae Theologiae dogmaticae et moralis aliquo cum profectu interesse.

Requiratur etiam cuius hierarchiae vel fractionis hierarchicae quisque subditus fuerit, utrum decursu temporis de una ad aliam transierit. An protestanticae sectae adhaeserit eidemve adscribi conatus sit. Utrum post ordinationem sacram absque ministerio ecclesiastico, tamquam laicus vixerit.

Inquisitio insuper fiat circa uniuscuiusque mores et vitae probitatem. Qua expleta inquisitione Ordinarius casum huic referat Commissioni vel si res urgeat, Apostolico in regione Legato, qui iuxta peculiares normas sibi ad rem traditas sese geret.

De clericis in Ecclesiam Catholicam admissis Ordinarii hanc Pontificiam Commissionem mature monebunt.

Datum Romae, ex Secreteria Pontificiae Commissionis pro Russia, die 26 Augusti anno 1929.

A. Card. SINCERO, *Praeses.*

L. ✠ S. C. MARGOTTI, *Secretarius.*

Circa i culti ammessi nello Stato.

È interessante argomento di dottrina e di pratica, esaminare, dal punto di vista cattolico, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente « Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » del 16 luglio 1929, n. 164, col numero di pubblicazione 189 (Cfr. « Monitore Ecclesiastico » di agosto 230) ed entrata in vigore col 10 settembre.

Il primo articolo dichiara che « sono *ammessi* nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purchè non professino principî e non seguano riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero ».

Come è noto si è fatto grande scalpore per quella parola « ammessi », in confronto con l'espressione dello Statuto del '48 « gli altri culti vi sono *tollerati* ». Senza dubbio, la parola *tollerati* implica un concetto di riprovazione teoretica di quello che si tollera; ma è chiaro che tale tolleranza teoretica, in pratica non si potrà esprimere che con l'*ammettere* (*permettere*, in pratica, è sinonimo) quei culti. Perciò come già rilevava lo stesso Santo Padre – in un documento fondamentale, qual'è lo Statuto, che deve esprimere i *principii* su cui si svolgerà l'azione dello Stato, sta bene il *tollerati;* ma in una legge, contenente *disposizioni* immediate, su quello che per tal tolleranza deve farsi od omettersi, sta pur bene *ammessi*. Tanto più che nello Statuto si parlava dei culti nel medesimo enunciato in cui si proclamava la religione Cattolica Apostolica Romana, sola religione dello Stato; qui invece si riguardano unicamente i culti tollerati. Nè questa differenza è a discapito della vera religione, in quanto la posizione ad essa fatta, risulta ben definita nel Concordato in tutto il suo splendore: come sola *religione* di Stato, s'intenda bene, non come solo *culto* di Stato: cioè non come quello che viene semplicemente usato nelle cerimonie pubbliche, ma come quella che viene insegnata nelle scuole dello Stato, come sola vera, e che sola informa ormai tutta la legislazione dello Stato in linea teorica. L'articolo in parola non rimette dunque affatto in onore l'*agnosticismo* di Stato, che il Governo Nazionale ha sì apertamente e solennemente ripudiato. Lo Stato italiano vuol essere Stato cattolico.

Anche la considerazione storica sembra legittimare la differenza di dizione ch'è tra lo Statuto e la legge attuale; invero, quando si firmò e promulgò lo Statuto, si trattava del solo Stato di Piemonte, che aveva già impegni di garanzie per i due culti acattolici ivi pure esistenti, gli ebrei e i valdesi; oggi invece, nella Nazione italiana i culti per i quali la legge prende disposizioni, sono in numero indefinito: l'ammissione e l'esercizio (anche pubblico) son solo limitati dalla clausola che tutela l'ordine pubblico e il buon costume, il che non impone una qualifica teoretica dei possibili culti.

Questo quanto alla forma della disposizione: riguardo alla sua sostanza, dato il principio sancito nel primo articolo dello Statuto, è evidente che non

poteva essere in alcun modo diversa: anche il cardinale Cavagnis scrive: (*Inst. iur. publ. eccles.* 1896, I, n. 588) « Si agitur de Statu in quo iam exsistit haec libertas... et est iurata aut promissa lege fundamentali, est fideliter observanda, donec moraliter dispareant dissidentes, idest omnes redeant ad catholicitatem ».

Fin qui non si tratta che di concorso *negativo* dello Stato, cattolico circa la conservazione ed esercizio del falso culto. Gli articoli seguenti invece indicano senza dubbio un concorso *positivo*: a giudicarne dal punto di vista della morale cattolica, basta ricordare l'indiscusso principio della illiceità di una cooperazione *formale* e della liceità d'una cooperazione *materiale*: per cui tutto si riduce a vedere se le disposizioni prese dalla legge involgono o no tale cooperazione formale agli atti di un falso culto, in quanto è falso e riconosciuto tale.

L'articolo 2 dispone circa la possibilità d'erezione in *ente morale* degli istituti dei culti diversi della religione cattolica. Con questa erezione certamente lo Stato conferisce a tali istituti una *personalità* che essi non hanno, neppure nella collettività dei soci: e sembra inconveniente che lo Stato cattolico partecipi tale personalità a una sètta falsa. Ma lo scopo di tal conferimento non è la sètta falsa in se stessa, bensì la possibilità di acquistare e alienare beni, che la legge comune riconosce indistintamente a tutti i cittadini (diritto di associazione). Anche prescindendo da ciò fa ben notare il Cavagnis (op. cit. n. 604) che tale personalità non viene conferita agli istituti in quanto tali, ma vine riconosciuta come diritto dei singoli soci, che concordemente lo richiedono e rivendicano: « Etsi enim plena personalitas moralis concedatur a lege, tamen agnosci potest quo modo ex voluntate privatorum exsurgere valet, quoties scopus est toleratus; etenim indulgetur libertati sociorum, hoc medium ni constituentium eiusque agnitionem poscentium... nec vere est nisi sequela libertatis et personalitatis individuorum, qui in bonum collectivitatis aliqua sua iura renunciant ».

Posta tale recognizione civile degli istituti di una sètta religiosa, non fa più difficoltà il diritto di acquistare e disporre dei beni, essendo essi mezzi necessari alla esistenza di qualsiasi società. Si osservi anzi la conformità in questa parte, della disposizione che prevede che « norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto d'erezione in ente morale » con la dottrina cattolica,che fa di questa vigilanza un contrassegno particolare degli istituti di sètta tollerata. « Cum haec secta non sit societas vere perfecta, ius est societati civili introspiciendi in eius leges et actus administrationis, an sint conformes iustitiae hypotheticae cui innititur secta ipsa; et si deficiant, ei ius est easdem et eosdem ad eius tramites emendandi. Contra cum societate catholica, quae non est sub tutela Status ».

Anche minore difficoltà crea l'articolo 3, ove parlasi di « approvazione » delle nomine dei ministri di culto diversi dalla Religione dello Stato. Trattasi invece di una ratifica negativa, in forma di *nulla osta*, e unicamente agli effetti civili degli atti posti da tali ministri, come bene spiega il secondo comma dell'articolo. E lo scopo di tale disposizione non è affatto confermare o consolidare l'organizzazione della retta bensì « satis cavere reipublicae et

excludere viros periculosos» che può ben essere legittima preoccupazione dello Stato (Cavagnis, loc. cit., n. 630 fin.). In una parola, qui si considerano i ministri di culto, non come tali, ma come ufficiali di stato civile, che debbono bene esser noti allo Stato.

Gli articoli 4, 5 e 6 tornano al concetto di concorso *negativo*, ed effettuano in pratica quella *ammissione* dei culti, di cui il primo articolo stabilisce il principio. Il 5° è ripetizione dell'articolo 45 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Non crediamo che possano far difficoltà ad alcuno: basta riportare anche qui lo scultorio giudizio del cardinale Cavagnis: « Nemo potest cogi ad profitendam religionem quam nunquam agnovit ut veram. Haec est libertas conscientiae bene intellecta, et est debita omnibus ».

Le disposizioni degli articoli 7–12 relativamente al matrimonio celebrato avanti ad alcuno dei ministri di culto, non contengono alcuna facilitazione per i culti ammessi in quanto tali, ma la semplice sostituzione del ministro di culto all'ufficiale di stato civile, nella celebrazione di un matrimonio civile. Ben diversamente da quanto è disposto per la celebrazione del matrimonio cattolico, *Sacramento* disciplinato unicamente dal Diritto Canonico, qui tutto procede strettamente alla stregua del Codice civile, senza neppure una menzione della cerimonia religiosa. L'ufficiale dello stato civile deve compiere tutte le pratiche preliminari; accertarsi della non esistenza di impedimenti civili, anche se la sètta non li riconosce, e procurarne la dispensa dall'autorità civile, fare le pubblicazioni ecc., autorizzare infine la celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, dinanzi al ministro del culto meramente sostituito alla sua persona. Si intende che gli effetti di tale celebrazione non dipendono affatto dalle opinioni della sètta, ma si considerano secondo le leggi dello Stato, che proclamano il matrimonio civile uno e indissolubile, onde l'articolo 11 unicamente riserva ai tribunali dello Stato il giudizio di nullità giusta le leggi dello Stato medesimo.

In tutto questo proprio nulla v'è che urti in qualche modo la dottrina cattolica. Trattasi dei soli effetti civili, che non dipendono dalla natura di un atto religioso, e che lo Stato può subordinare alle condizioni che crede opportune: la forma prescritta « deve ricevere alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie », è la più conforme al diritto naturale. Si considera dunque unicamente il ministro del culto come ufficiale civile, e si prescinde affatto dalla forma religiosa della celebrazione. Quindi non si costringe affatto ad alcun atto di falso culto. Ed è questa anzi la soluzione classica della dottrina cattolica in materia, che giova ancora esprimere con le parole del cardinale Cavagnis: « dissidentes enim cum sint tolerati, nequeunt cogi ad formam catholicam; sed ex alia parte naturae nequeunt cogi ad actus falsae religionis; ergo via mere civilis est eis danda ». (op. cit., n. 610).

Concludendo, non è affatto a temere che con tali disposizioni di legge, si siano messe sul medesimo piede o piano – come suol dirsi – la Religione Cattolica Apostolica Romana e i *culti ammessi*. Lo spirito della legge non contrasta in alcun modo al Concordato, e neppure ne attenua la portata. Dalla lealtà degli uomini che debbono applicarla e usufruirla, giova attendersi che si

compia sempre la solenne promessa: « che la Religione Cattolica, è, e solo essa, secondo lo Statuto ed i Trattati, la Religione dello Stato, con le logiche e giuridiche conseguenze di una tale situazione di diritto costitutivo, segnatamente in ordine alla propaganda; che il culto cattolico non è un culto permesso e ammesso, ma quello che la lettera e lo spirito del Trattato e del Concordato lo vogliono ».

QUESITI MINORI

8. – Due sposi con impedimento di affinità, anche civilmente, si presentano a me per le relative pratiche inerenti al matrimonio che devono incontrare. Procedo così: Domando dispensa ecclesiastica ed appena ottenuta faccio richiesta delle pubblicazioni alla casa comunale e su tale richiesta annoto che ho ottenuto la dispensa ecclesiastica dalla competente autorità e cito data e numero del documento. Mando quindi i futuri sposi alla Casa comunale affinchè anch'essi facciano la richiesta delle civili pubblicazioni. Quindi io stesso eseguisco le pubblicazioni alla Parrocchiale.

Fatte le pubblicazioni in Chiesa aspetto tre giorni e poi (vedendo che non mi viene rimesso) richiedo il certificato di eseguite pubblicazioni al segretario del Comune Il segretario mi risponde: « Niente, caro, io ho ancora da fare le pubblicazioni, le farò appena avrò ricevuto la dispensa dall'impedimento di affinità dalla Procura Generale ».

Io protesto e dico « Non occorreva che Lei chiedesse dispensa dall'impedimento perchè quella che ho ottenuto io è valida anche agli effetti civili ».

Protesto io, protesta lui: chi ha ragione?

R. Ha ragione Lei, e la cosa specialmente dopo la circolare 18 luglio n. 2232, sull'applicazione della legge 27 maggio, è talmente chiara, che non si comprendono le esitazioni anche di egregi autori di parte nostra (cfr. « Perf. munus », a. IV, n. 10, p. 766 seg.), se non proprio con l'errore nell'intendere quel testo. Ivi è infatti esplicitamente detto: « Mentre le disposizioni finora mentovate, (cap. I della legge) riguardano *soltanto* le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile, o con effetti civili, il capo II tratta degli effetti legali dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico e romano, secondo le norme del diritto canonico ». Dunque il capo I (fissazione di impedimenti, dispensa ecc.) riguarda *unicamente soltanto*, coloro che celebreranno il matrimonio *civile*, o *dinanzi ai ministri dei culti ammessi* (questo è il matrimonio con effetti civili); pei matrimoni nostri cattolici, la legge non c'entra che per gli effetti *legali*: la dispensa da impedimenti rientra totalmente nel diritto canonico che disciplina il Sacramento. Invece i dubitanti equivocano su la portata di quelle parole della circolare « *o con effetti civili* », riferendole anche ai matrimoni cattolici da trascriversi per gli effetti civili (loc. cit. pag. 766), cosa affatto contraria non solo allo spirito, ma anche alla lettera di quel testo.

E ciò si conferma dal fatto che, secondo la legge (articoli 7 e 12) e secondo la Circolare ogni volta che si accusa impedimento diverso dal pre-

cedente matrimonio civile, o dall'interdizione di mente, spetta unicamente alle autorità ecclesiastiche esaminare il caso e provvedervi: anche in sede di tribunale, le autorità civili dovranno dichiararsi incompetenti. A che pro dunque la dispensa civile se il Sacramento è valido per la sola dispensa ecclesiastica, e proprio ad esso, disciplinato dal diritto canonico, son riconosciuti gli effetti civili?

In conclusione non riconosciamo necessità di dichiarazione autentica, se non pel fatto che molti, sebbene irragionevolmente, sembrano dubitare in cosa da tanto rilievo.

9. – Nell'articolo 44 delle Istruzioni della Sacra Congregazione dei Sacramenti circa il matrimonio non si comprende la procedura prescritta, quando il matrimonio, già trascritto agli effetti civili, si scopra esser nullo. « Si procederà subito, previe le necessarie dispense, alla convalidazione ordinaria di esso, *e intanto l'Ordinario pronunzierà*, se è il caso a tenore del canone 1990, *sentenza di nullità di quel primo matrimonio la quale seguirà il corso stabilito per le necessarie annotazioni nei registri civili* ».

Non si vede cioè, l'utilità di questo processo per nullità, fra persone che vogliono e debbono restare unito (dopo la convalida) nel medesimo matrimonio. E nei casi in cui non corre il canone 1990? Bisognerà cioè aspettare la doppia conforme l'esecutiva della Segnatura ecc.?

R. Sebbene sia notorio che nel nostro diritto il Promotore di giustizia deve impugnare il matrimonio, ove risulti nullo per impedimento di sua natura pubblico, anche, indipendentemente dal volere delle parti (can. 1971, § 1) e anche risulti chiaro che giuridicamente e in linea teoretica la convalida del matrimonio esige la dichiarazione della sua nullità, che non può farsi se non in figura di giudizio, pure nella pratica riconosciamo giusta l'osservazione. E anzi crediamo che lo stesso legislatore sia convinto oggidì che la complicazione indetta per quella norma, può essere evitata. Invero la necessità della dichiarazione giudiziale o sentenza di nullità a rigore di teoria rimane la stessa, tanto se la convalida avvenga prima che dopo la trascrizione: ora nel caso di convalida anteriore alla trascrizione, l'Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti non prevede affatto tale processo di nullità: « Il parroco – dice – trasmetterà all'ufficiale di stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio » e niente più. Così pure nel caso di sanazione in radice, nel quale si comunica all'ufficiale civile, una semplice « notizia della nullità del matrimonio in questione ». È bene osservare che la stessa Circolare Rocco, n. 2232 del 18 luglio, non menziona affatto processo o sentenza, anche nel caso di trascrizione anteriore alla convalida. « La Sede Apostolica qualche volta concede la convalidazione di matrimoni religiosi viziati di nullità. (Codex, can. 1133–1141) ». (Così, senza fare alcuna distinzione tra convalida semplice e sanazione in radice). « Ove la trascrizione del matrimonio abbia luogo posteriormente al provvedimento di convalida, dovrà farsi *menzione* di quest'ultimo nel verbale di trascrizione, e precisamente *nell'elenco dei documenti* in fine di verbale ». (Dunque l'Istruzione va corretta, nel senso che *anche* in questo caso, il provvedimento di convalida va notificato, e forse trasmesso in copia, all'ufficio di stato civile). « Qualora invece il matrimonio religioso sia già stato

trascritto, della convalidazione dovrà farsi *menzione nella colonna delle annotazioni marginali*. Inoltre essa dovrà essere *trascritta per sunto*». È quindi a presumere che anche l'autorità ecclesiastica, in appresso, non vorrà esigere di più, conformandosi alla semplice norma civile. Intanto, se occorre il caso, si procederà nel modo più sommario, e solo quando si tratti di impedimenti di natura loro *pubblici*, esclusi quelli che cadono col solo consenso delle parti (cfr. can. 1136, 1135 § 2-3).

10. – Non si comprende sufficientemente la risposta della Sacra Congregazione dei Riti che il «Mon. Eccl.» ha pubblicato (giugno, pag. 163) circa l'attesa che il celebrante dovrebbe fare prima di intonare il Prefazio «in Missa solemni cum assistentia Episcopi, ratione circuli, ad quem faciendum canonici e stallis ad thronum accedunt». Invero questo accesso ha luogo al *Sanctus* quindi *dopo* intonato il Prefazio.

R. Notiamo subito, per debito di lealtà, che la Sacra Congregazione dei Riti subito dopo la nostra pubblicazione ha sconfessato quella risposta in un Comunicato degli «Acta Ap. Sedis», 2 septembris, pag. 570. Anche a noi consta ora in realtà che «la detta risposta non emana dalla Sacra Congregazione». A parte questo, dobbiamo all'interrogante una dilucidazione e una rettifica. Il caso è questo. Quando il Vescovo in *cappa* assiste dal suo trono alla Messa solenne, i canonici vengono appunto «verso la fine del Prefazio» a far circolo per recitare insieme con lui il *Sanctus*. (*Cerem. episc.*, l. I, cap. XXI, n. 3). In genere, basta, a far ciò, che lascino i loro stalli pochi istanti prima della fine del Prefazio: dove il coro è molto vasto e il capitolo numeroso, possono partire dopo il *Gratias agimus*. (Martinucci, l. V., cap. XIII, nn. 153, 154). Ma l'Haegy sostiene (*Manuel de Liturgie*, I, 436) che i canonici non debbono partire che *dopo* essere incensati, e a finire l'incensazione non c'è sempre tempo bastevole prima del momento di partire: perciò il medesimo autore voleva che il celebrante attendesse un po', prima di cantare il *Per omnia*. Ecco la dilucidazione. E ora la rettifica: infatti tale opinione non si sostiene. Già è in contraddizione con la risposta data ad II, che non si può cioè aspettare la fine dell'incensazione per cominciare il *Praefatio*; in secondo luogo è praticamente incomoda, in quanto che il celebrante dovrebbe calcolare il tempo preciso da aspettare fino al momento (indeterminato e impreciso, come s'è visto) in cui i canonici dovrebbero lasciare gli stalli. D'altra parte non è vietato continuare l'incensazione dopo intonato il *Per omnia saecula saeculorum*, bastando che cessi del tutto al *Sanctus*, (cfr. lo stesso Haegy, loc. cit.; Martinucci, l. I, cap. V, n. 30) purchè si faccia la debita pausa e inchino al *Gratias agimus*. Quindi l'inconveniente di tale interruzione per la detta ragione può essere evitato, e pertanto lo deve. La risposta logica ai tre dubbi riportati a pag. 163 va dunque rettificata con unico «Negative». Ben si intende che ciò diciamo di privata autorità, e che la Sacra Congregazione dei Riti non solo non si è pronunziata in proposito, ma non tollera neppure che si creda essersi dessa pronunziata.

11. – Per la riforma agraria (in Polonia) la S. Sede ha autorizzato il mio Vescovo a vendere d'accordo col parroco il terreno delle parrocchie che sopravanzi i 30 ettari e applicarne il ricavato alla mensa e ai Capitoli. Il mio predecessore ha fatto la dichiarazione per 27 ettari, ormai effettivamente trasferiti, ma è morto

senza avere sottoscritto il contratto. Io invece ho constatato che i 27 ettari sono legati a una fondazione antica (1766) di una Messa ebdomadaria a *determinato altare*; e ho ritrovato i documenti relativi: intendo perciò che il denaro ricavato dalla vendita resti tutto obbligato alla fondazione. Ma il Vescovo non vorrebbe dare che un decimo del reddito, purchè mi assuma l'obbliga della Messa. *Quid iuris?*

R. Avendo il fondatore determinato l'altare della celebrazione nella chiesa parrocchiale, non è certo lecito mutare la sua ultima volontà. Se non è possibile rimettere le cose *in pristinum*, deve però osservarsi che *res transit cum onere suo*: la Mensa, o chiunque avrà il capitale ricavato dalla vendita, resta quindi obbligata a passare al parroco tutto il necessario per l'adempimento della Messa settimanale, secondo la tabella diocesana per le fondazioni. Meglio sarebbe esporre il caso particolare alla S. Sede, che non può presumersi l'abbia considerato compreso nelle facoltà generali date al Vescovo: onde si andrebbe incontro al pericolo di una vendita invalida per mancanza di beneplacito apostolico.

DISCUSSIONI

Chi è tenuto ex officio, *in una chiesa cattedrale, cui è ammessa la cura parrocchiale, a distribuire ai fedeli che nella chiesa stessa ne facciano richiesta, la Santa Comunione e dare la benedizione nella esposizione serotina?*

Su la detta questione ci vengono comunicate le seguenti osservazioni che riproduciamo solo, perchè, nella loro insufficienza, riconfermano quanto abbiamo detto, sul solido principio che tutto quel che riguarda la cura *attuale* spetta al parroco, quel che riguarda la *abituale*, spetta al Capitolo.

« Fin dalla prima pubblicazione del Codice di diritto canonico si è riconosciuto dai cultori di cose canoniche, che esso col canone 415 ha chiuso una lunghissima serie di questioni e controversie già sorte, che ne ha eliminate molte altre facili a sorgere tra il Capitolo e il curato quando nelle chiese capitolari è stabilita una parrocchia, sia che la cura abituale risieda nel Capitolo e l'attuale in qualche suo membro, o vicario parrocchiale, sia che la cura abituale ed attuale insieme risieda in un membro del Capitolo, ovvero in un parroco al Capitolo estraneo. Tra gli altri basta citare il « Monitore Ecclesiastico » annata 1918, 3ª serie, vol. X, pag. 187). Trattando del Capitolo così si esprime: « Si stabiliscono poi gli obblighi dei capitolari rispettivamente: al Vescovo (can. 412), all'Ufficio corale, includendo anche la Messa conventuale (413–414), alla cura delle anime in cui è *finalmente determinato con esattezza quello che spetta al parroco attuale e all'abituale*, (can. 415) ».

Segue una nota: « Per la importanza pratica di questo articolo, che chiude una lunghissima serie di controversie e molte ne eliminerà nel futuro, è bene averlo tutto sott'occhio: *salvo dunque speciale indulto della Santa Sede o transazione fatta nell'erezione della parrocchia approvata dal Vescovo* al parroco spetta: 1° La Messa pro–populo e la predicazione parrocchiale; 2° la custodia dei registri parrocchiali e rilascio di fedi; 3° le funzioni parrocchiali (battesimo, viatico, proclamazioni, matrimoni e benedizione nuziale, esequie,

benedizione di case, benedizione del fonte); 4° Collette e amministrazioni delle elemosine e offerte. Spetta invece al Capitolo: 1° la custodia del SS.; 2° la vigilanza sulla liturgia, anche nelle funzioni parrocchiali; 3° la cura e l'amministrazione della chiesa.

« E noi pure crediamo che basti quel canone a risolvere la questione; ma con una conclusione opposta a quella ora data, o piuttosto accennata dal « Monitore ». Ossia alla posta questione rispondiamo: Nella cattedrale: I – il curato non ha: 1° Il diritto o il dovere di dare la benedizione col SS. nella serotina; 2° nè ha alcun obbligo speciale di distribuire ordinariamente la comunione ai fedeli; II – ma il dovere come il diritto dell'una cosa e dell'altra è del Capitolo ».

I. – 1° *Il curato non ha il diritto epperò il dovere di dare la benedizione del SS. nella serotina.*

« Infatti nel canone 415 sono ben determinate le cose che il curato ha il diritto e il dovere di fare: ma non si fa parola alcuna della benedizione col SS. È dunque il caso di conchiudere col noto principio di diritto: « Legislator quod voluit expressit; quod noluit tacuit » (1).

« È vero che nel medesimo canone al paragrafo 2, n. 3, è detto che al curato spetta pure « alias functiones non stricte parœciales ... peragere quae in paroeciis fieri solent » e che una delle funzioni solite a farsi nelle parrocchie è appunto la serotina, ma nel medesimo numero sono inibite al parroco quelle funzioni che compie il Capitolo.

« Ora tra le funzioni che di diritto spettano al Capitolo è appunto la benedizione del SS. come si vedrà appresso Dunque: il curato non ha il diritto, epperò il dovere, di dare la benedizione del SS. nella serotina » (2).

2° *Il curato non ha alcun obbligo speciale di distribuire ordinariamente la comunione ai fedeli.*

« Il parroco in generale, *ex officio*, ha il dovere speciale ed esclusivo di amministrare i Sacramenti necessari, per necessità di mezzo, come chiaramente apparisce dal comune insegnamento dei dottori, epperò per l'amministrazione ordinaria della penitenza e della Eucaristia, il curato nella chiesa capitolare non è tenuto a più di quello a cui sono tenuti gli altri sacerdoti, con la differenza che, mancando a tale dovere egli pecca non solo contro la carità, ma anche contro la giustizia (3). Ragionevolmente perciò nel canone 415 non si fa menzione dell'amministrazione ordinaria dei Sacramenti della penitenza e della Eucaristia. Se dunque nella chiesa capitolare *altri* è tenuto ad amministrare tali sacramenti, questo non può esimersi a questo suo dovere, perchè in quella chiesa è istituita una parrocchia; come nel fatto non può esimersi, il penitenziere, dall'ascoltare le confessioni (4).

(1) L'argomento, evidentemente si ritorce: neppure infatti al Capitolo è attribuita esplicitamente la benedizione.

(2) Fin qui non c'è che una *petitio principii*.

(3) Pecca contro la *giustizia* e non è tenuto?! Che paradosso!

(4) Parità sbagliata: perchè non c'è un « Comunichiere » come c'è il « Penitenziere ». Se questo vi fosse, cioè se l'incombenza fosse data, nelle Costituzioni, p. es. al « Sagrista », cesserebbe la controversia; ma *in mancanza di altro incaricato*, spetta certo al curato.

« Nè qui è il caso di invocare il canone 467 o altri, perchè in quel canone non si tratta del parroco che esercita la cura di anime in una chiesa capitolare, ed è giusto che non essendoci altri obbligati a questo, provvegga il parroco da sè nella propria chiesa a tutti i bisogni dei fedeli. Se non fosse così nel canone 415 non si sarebbe mancato di richiamare il canone 467, come si è fatto pel canone 462, e dovrebbe dirsi che il parroco anche nelle chiese capitolari avrebbe il dovere epperò il diritto di *officia divina celebrare* il che non è. Dunque: *il curato non ha alcun obbligo speciale di distribuire ordinariamente la comunione ai fedeli* ».

II. – 1° *Il Capitolo ha il dovere come il diritto di provvedere alla benedizione del SS. nella serotina.*

« È massima bene assodata in diritto che nella chiesa capitolare e parrocchiale insieme spettano al Capitolo tutte le funzioni che non sono strettamente parrocchiali (1). Così insegna il Pallottini (Collectio Resol. S. C. C. v. Archipresbiter § 2, n. 84) ed in tale senso ha deciso sempre prima e dopo la S. C. C. Ma per la esposizione e benedizione del SS. esiste una esplicita dichiarazione della S. C. C. dei Riti del 13 settembre 1879 in « Baionen. », n. 3505. Proposto il quesito « Utrum in ecclesia cathedrali, quae simul est paroecialis, functiones cultus divini, *uti expositiones et benedictiones SS.* spectent ad Capitulum an ad parochum », fu risposto: « Ad IV functiones in ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis spectant ad capitulum, excepta tamen sacramentorum administratione » (2) ed è inutile aggiungere che la eccezione deve intendersi pei sacramenti che solo il parroco ha il diritto di amministrare. Si noti che la « Baionen » ad II, et IV, è proprio citata fra le fonti del canone 415, § 3 ».

2° *Il Capitolo ha il dovere come il diritto di provvedere alla ordinaria distribuzione della comunione ai fedeli.*

« Nelle chiese capitolari, solo il Capitolo ha il diritto di custodire l'Eucaristia, e crediamo che nessuno voglia negare che, chi ha il diritto della custodia di una cosa, ha pure il dovere di custodirla in maniera consentanea alla sua natura, e conveniente al suo fine (3). Ora l'Eucaristia si conserva, cioè si custodisce nel Sacro Ciborio, non come una gemma in una astuccio, perchè non sia involata e non vada dispersa, ma perchè riceva il culto che l'è dovuto, e perciò i fedeli se ne cibino quando vogliono.

(1) Il Codice, invece dice: « Spectant ad parochum, modo non impediatur chorale servitium, nec Capitulum easdem functiones peragat »: suppone che le faccia di *fatto*, ma non glie ne impone l'*obbligo*, anzi questo obbligo esclude.

(2) Trattasi *ora* di un semplice diritto di *prelazione*: cioè ogni volta che il Capitolo vuol far lui la funzione serotina, il parroco deve cedere; ma se il Capitolo non vuol farla, e se si deve fare, ne spetta certo l'obbligo al parroco. La Congregazione dei Riti ha di mira le *esposizioni liturgiche*, come quella delle XL ore; non quelle di semplice devozione.

(3) Chi ha il dovere di custodire, non ha altro che la *responsabilità* della custodia: quanto ai mezzi di custodirla, può rimettersi all'uso, alla discrezione ecc.: altro è il dovere altre le modalità dell'esercizio. Sempre la solita confessione tra abituale e attuale! Del resto il senso del canone è ben determinato dal fatto che si parla di *chiavi* del ciborio, che il parroco deve poter aprir quando sia opportuno.

Ora chi dovrà provvedere a questo? Certo chi ha il diritto di custodirla (1). Come esempi pratici aggiungiamo: Forse il tesoriere in cattedrale ha solo in custodia tutti i sacri paramenti perchè non siano toccati? Non è egli medesimo obbligato ad estrarli per le sacre funzioni? Forse un cassiere di banca ha nella cassa forte i denari perchè non siano rubati? Non è sua competenza estrarli, per eseguire i pagamenti? Forse un archivista ha in consegna documenti solo perchè non siano involati, o non è suo ufficio ancora, quando ne è richiesto prenderli, farne estratti, ed altro?

Da tutto ciò si deduce che il canone 415 ha provveduto a risolvere la questione proposta con lo stabilire che: « Ad Capitulum spectat custodire Sanctissimam Eucaristiae Sacramentum ».

BREVI RISPOSTE

32. – Sebbene il modulo VIII dell'Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti per le pubblicazioni canoniche esibisca la data di nascita degli sposi, (nato il ..... nata il .....), può benissimo se gli sposi (specie la sposa!) lo richiedono, limitarsi la pubblicazione, giusta l'art. 8, n. 2 dell'Istruzione, alla sola indicazione « maggiorenne » o « minorenne ». Il formulario è diretto « a facilitare il compito degli Ordinari e dei parroci », non già a intralciarlo con... pettegolezzi.

33. – Può conservarsi la consuetudine delle Curie di alcuni maggiori centri (p. es. Torino, giusta il « Perf. munus », pag. 666) di riservare le pratiche preliminari alla pubblicazione (specie l'esame dei testimoni) alla Curia. In tal caso però, col permesso di fare le pubblicazioni e di chiederle all'ufficiale civile (modulo VI) s'esaurisce, d'ordinario, il compito della Curia, quando cioè non occorrano altre dispense. Sembra illogico obbligare gli sposi e il parroco ad aspettare sempre un *contrahatur*, anche nei casi ove non c'è moralmente alcun dubbio o difficoltà.

34. – Il modulo VII, quando la parrocchia dello sposo sia di diversa diocesi, non entra in azione se non preceduto dal modulo X, con cui il parroco della sposa, (che deve fare l'esplorazione della volontà di entrambi, giusta il modulo I), richiede le pubblicazioni. In tale richiesta son già *implicitamente* contenuti i documenti cui accenna lo stesso modulo VII, niente osta che si rimettano in copia, acclusi al modulo X.

35. – Sembra ovvio che in una parrocchia, che abbraccia più Comuni, la richiesta di pubblicazione debba rivolgersi al comune di residenza della sposa, e non a quello della Chiesa parrocchiale. Lo stesso dicasi della trascrizione. Sarebbe infatti incongruo che il parroco dirigesse tali documenti a un comune diverso da quello cui gli sposi debbono rivolgere la loro richiesta di pubblicazione.

36. – Il confessore che « spinto dalla penitente mette al corrente del fatto la competente autorità, tacendo solo il nome della penitente », e facendo quello del di lei complice, è certamente reo di diretta violazione del sigillo sacramentale. Sarebbe solo reo di imprudenza, se svelasse quanto conosce fuori della confessione e non

(1) Ma può ben provvedere *a questo* per altri, cioè pel curato: anzi ordinariamente lo deve, per non intralciare la cura delle anime; cfr. canone 471 § 4. L'uso di tutte le collegiate che noi conosciamo, specie qui in Roma, e anche il buonsenso, condannerebbe quel *parroco* o *curato* che non volesse comunicare i fedeli, fuori della sua Messa.

dalla penitente (a meno che il fatto non sia già pubblico), pel sospetto che cagionerebbe l'identità di quello che sa per via sacramentale.

37. – Il parroco degli sposi non può dare delega a chicchessia di celebrare un matrimonio *fuori* del territorio della *sua* parrocchia: e ciò sotto rischio di invalidità: può soltanto dare licenza all'altro parroco, e questi delegherà ad assistere anche il sacerdote voluto.

38. – L'onere della Messa *pro populo* è personale del parroco, che, se non può adempirlo da sè, può ottenere dall'Ordinario licenza di adempirlo per altri, anche per i suoi coadiutori, passando però loro l'elemosina sinodale. La Sacra Congregazione del Concilio ha ripetutamente proibito di calcolare come *compenso* a ciò, il vitto e l'alloggio.

39. – Dalla relazione illecita di *Tizio* con *Berta*, anche seguìta da figli, di per sè non sorge l'obbligo *giuridico* di *dotarla* prima di sposare Caia. Il canone 1017 riguarda la *promessa sponsalizia* in valida forma e tratta della sola « reparatio damnorum », a giudizio dell'Ordinario.

40. – Ottima è la disposizione presa dall'Ordinario, « che, qualora si vogliano portare nei cortei funebri corone di fiori, che non rispondono affatto allo spirito della Chiesa, coloro che li portano debbono andare avanti la Croce che apre il Corteo, ovvero dietro il feretro ». Se si trattasse di donne, come più volte abbiamo dimostrato, non potrebbe disporsi altrimenti.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA CIVILE

Il servizio postale fra l'Italia e la Città del Vaticano.

Convenzione del 28 agosto 1924.

Il Governo dello Stato della Città del Vaticano ed il Governo di S. M. il Re d'Italia riconosciuta la necessità di stabilire speciali accordi intesi:

1. A facilitare lo scambio delle corrispondenze e la esecuzione degli altri servizi postali tra i due Stati.

2. A circondare di opportune cautele le comunicazioni postali tra la Città del Vaticano ed i dicasteri ed uffici, che ne dipendono, esistenti fuori del territorio della medesima.

3. – Ad assicurare la regolarità della trasmissione ed inoltro degli effetti postali tra la città del Vaticano e gli altri Stati a traverso il territorio del regno d'Italia.

Visti il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto in Roma addì 11 febbraio 1929, il Testo Unico delle leggi postali italiane approvato con regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni nonchè la Convenzione e gli Accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924, hanno delegato rispettivamente: il Governo della Città del Vaticano S. E. il comm. Camillo Serafini, governatore dello Stato della Città del Vaticano, ed il Governo di S. M. il Re d'Italia S. E. l'on. Raffaello Riccardi, sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi, i quali hanno concordato le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1. – Lo Stato della Città del Vaticano istituirà un ufficio postale nel proprio territorio per l'esecuzione dei seguenti servizi:

A) Impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione delle corrispondenze d'ogni genere, comprese le lettere e le scatolette con valore dichiarato.

B) Impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione di tutte le specie ammesse nei servizi italiani.

C) Emissione e pagamento dei vaglia.

Per installazione di tale ufficio e per il suo funzionamento nel primo anno dalla data di attivazione, l'amministrazione italiana si impegna di fornire gratuitamente a richiesta di quella Vaticana tutto il materiale tecnico e di consumo (cassette, insegne, bollette, bolli, sacchi, stampati ecc.) che possa occorrere per la esecuzione dei servizi suddetti.

Art. 2. – Per la esecuzione del servizio delle corrispondenze saranno osservate le norme seguenti:

A) Le corrispondenze spedite con contrassegno del Sommo Pontefice e quelle a Lui dirette impostate nel Regno hanno corso in franchigia.

B) Il Governo Vaticano potrà collocare buche di impostazione nell'interno del suo territorio, esclusi i lati degli stabili prospicienti sulle piazze e vie che segnano il confine del territorio suddetto.

C) Il Governo italiano consente, che l'ufficio postale della Città del Vaticano scambi direttamente corrispondenze ed altri effetti postali con i dicasteri ed uffici dipendenti dallo Stato del Vaticano, situati fuori del territorio del medesimo.

Tali invii debbono essere effettuati a mezzo di sacchi chiusi e suggellati, nei quali però non potranno essere comprese corrispondenze epistolari di carattere privato dirette nel Regno od all'estero, salvo quelle di cui al seguente articolo, che dovranno essere impostate esclusivamente nelle cassette od uffici dei servizi italiani. Il Governo del Vaticano assume l'impegno di fare osservare tale disposizione ed a tale scopo disporrà, che i sacchi formati dai singoli dicasteri ed uffici siano chiusi e suggellati a cura e sotto la personale responsabilità dei rispettivi Segretari.

D) Il trasporto dei sacchi scambiati fra gli uffici postali del Vaticano ed i dicasteri degli uffici suddetti sarà fatto con personale e veicoli dell'amministrazione delle poste vaticane; tali veicoli, però, indipendentemente dalle altre norme, che verranno stabilite in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, non dovranno portare all'esterno alcuna indicazione, in iscritto o per simboli riferentesi al servizio postale.

Art. 3. – La spedizione delle corrispondenze o raccomandate presso l'ufficio postale della Città del Vaticano sarà fatto in dispacci indirizzati: all'ufficio di « Roma arrivi e distribuzione » per quelle a destinazione della città di Roma; all'ufficio di « Roma ferrovia » e anche ad altri uffici quando se ne riconosca l'opportunità, per quelle dirette alle altre località del Regno; agli uffici dei paesi esteri appositamente designati, per quelle dirette oltre i confini del Regno. Il Governo Vaticano ha però facoltà di spedire tutte o parte di queste ultime anche nei dispacci di altre località del Regno.

Art. 4. – La trasmissione delle corrispondenze impostate in Italia e di quelle eventualmente provenienti dall'estero all'indirizzo della Città del Vaticano sarà fatta con dispacci chiusi, indirizzati all'ufficio postale del Vaticano, formati a cura degli uffici di « Roma ferrovia » e di « Roma arrivi e distribuzioni », ed eventualmente anche di altri uffici del Regno che si ritenesse opportuno designare, d'accordo fra le due amministrazioni. In tali dispacci dovranno includersi anche le corrispondenze impersonali dirette ai dicasteri ed uffici dipendenti dalla Città del Vaticano situati fuori dal confine della medesima nonchè, quelle private indirizzate a coloro, che comunque facciano recapito presso i dipendenti di dicasteri, semprechè siano affrancate con la speciale tariffa di cui al successivo articolo 6.

Art. 5. – Le modalità per la formazione dei dispacci di cui al precedente articolo, l'orario delle consegne e riconsegne dei medesimi e l'itinerario delle singole spedizioni, saranno stabilite e, quando occorra, anche modificati di comune accordo fra le due amministrazioni. Resta per altro inteso, che gli espressi diretti del Vaticano in arrivo a Roma, negli intervalli fra le varie spedizioni, potranno, a richiesta dell'amministrazione vaticana, essere recapitati a mezzo di speciali incaricati della posta italiana, i quali, a tale scopo, dovranno essere autorizzati ad accedere nell'ufficio postale del Vaticano o presso quell'altro recapito che l'amministrazione del Vaticano crederà indicare.

Art. 6. – Le tasse per le corrispondenze scambiate fra lo Stato Vaticano e l'Italia e colonie sono stabilite come segue: lettere primo porto di 20 grammi lire 0,80, per ogni porto successivo lire 0,50. Cartoline postali semplici lire 0,50, con risposta pagata lire 1; illustrate e biglietti da visita colla sola indicazione dello speditore compreso l'indirizzo e la data, cent. 20. Stampe e circolari in genere, per ogni porto di 50 grammi o frazioni lire 0,20. Manoscritti fino a gr. 200 lire 1, per ogni 50 grammi o frazioni di 50 grammi in più cent. 30. Campioni di merci per i primi 100 grammi lire 0,60, per ogni 100 grammi in più cent. 50. Impressioni in rilievo per i ciechi per ogni chilogramma cent. 5. Raccomandazione oltre la tassa di francatura lire 1,25. Assicurazione, oltre la tassa di francatura e di raccomandazione, per le prime lire 200 lire 1,25, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più cent. 50. Assicurazioni contro i rischi di forza maggiore: per le prime lire 200 lire 0,80, per ogni 100 lire o frazione in più cent. 40. Scatolette con valore dichiarato oltre la tassa di francatura di raccomandazione e di assicurazione, diritto fisso, lire 2.

Espresso lire 2; assegno, oltre la tassa di francatura, raccomandazione, ed, eventualmente di assicurazione cent. 80. Ricevute di ritorno, diritto fisso cent. 80.

I limiti di peso, di dimensioni e di valore di tutti gli invii indicati nel presente articolo sono quelli stessi stabiliti pel servizio interno del regno d'Italia.

Art. 7. – I giornali ed altri periodici che si stampano nella Città del Vaticano potranno essere impostati nell'ufficio di « Roma ferrovia », col sistema del conto corrente, limitatamente però alle copie dirette nel Regno. In tal caso si applicherà alle suddette pubblicazioni la tariffa in vigore per le stampe periodiche del Regno.

Art. 8. – Il servizio dei pacchi postali fra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia e viceversa, è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalle leggi postali italiane. Le tasse relative, però, sono fissate come segue:

pacchi fino a 1 kg. lire 5,75; pacchi da oltre 1 kg. fino a 5 kg. lire 8,75; pacchi da oltre 5 kg. fino a 10 kg. lire 14,75. Assicurazione, oltre la tassa di spedizione, per le prime 200 lire 1,50; assicurazione per ogni 100 lire o frazione in più lire 0,80. Assegno, oltre la tassa di assicurazione lire 1. Recipienti vuoti di ritorno lire 5. Pacchi e recipienti vuoti di ritorno, ingombranti, aumento del 50 per cento sulle tariffe normali. Pacchi urgenti fino a 1 kg. lire 10. Pacchi urgenti fino a 3 kg. lire 20. Pacchi urgenti da oltre 3 kg. fino a 5 kg. lire 25. Per gli ingombranti un aumento del 40 per cento sulle tasse predette.

Art. 9. – Per i pacchi diretti all'estero impostati nella Città del Vaticano si applicheranno le norme della Convenzione degli Accordi internazionali. I pacchi provenienti dall'estero godranno la piena esenzione dai diritti doganali e daziari italiani. L'Amministrazione vaticana sarà solo tenuta al rimborso dei diritti eventualmente gravati sui pacchi dai servizi esteri.

Art. 10. – La raccolta dei pacchi da e per la Città del Vaticano verrà fatta presso l'ufficio di «Roma pacchi ferrovia» che eseguirà o riceverà le spedizioni relative nelle ore e con le modalità stabilite d'accordo con le due amministrazioni, però i pacchi urgenti in arrivo a Roma e destinazione della Città del Vaticano e dei dicasteri ed uffici dipendenti saranno recapitati a cura dell'ufficio predetto con le norme di cui all'ultimo periodo dell' articolo 5.

Art. 11. – Per la trasmissione di somme di danaro fra l'ufficio della Città del Vaticano e gli uffici postali del Regno sarà attuato il servizio reciproco dei vaglia postali nel limite massimo di lire 1000 e con le tasse seguenti:

Fino a lire 50 lire 2. Da oltre lire 50 e fino a lire 100 lire 3, da oltre lire 100 per ogni 100 lire o frazione di lire 100 lire 0,50.

Per i vaglia telegrafici oltre la tassa di emissione e quella telegrafica lire 1. L'indicazione del valore sui vaglia postali sarà fatta in lire italiane, e qualora però lo Stato della Città del Vaticano emettesse una propria moneta di denominazione e valore differente l'ufficio postale del Vaticano dovrà fare il ragguaglio in lire italiane sui titoli pagabili negli uffici postali del Regno.

Art. 12. – Il rimborso delle somme riscosse per gli assegni gravanti le raccomandate, le assicurate ed i pacchi si effettuerà mediante vaglia postale, con le tasse e con le norme previste dall'articolo precedente.

Art. 13. – La consegna di tutti gli effetti postali dell'ufficio della Città del Vaticano al servizio italiano, e viceversa, verrà eseguita in apposito ufficio, situato possibilmente al confine fra i due Stati, in luogo scelto d'accordo fra le due amministrazioni. Peraltro le amministrazioni medesime potranno designare per tale scambio uno degli uffici postali esistenti nella città di Roma od anche due quando si trovasse più conveniente fare eseguire lo scambio dei pacchi distintamente da quello delle corrispondenze. In tutti i casi il trasporto degli effetti postali fra il Vaticano e quello prescelto sarà fatto a cura dell'Amministrazione vaticana, tenendo presenti le modalità di cui al comma *D* dell'articolo 2 quando i veicoli a ciò destinati dovessero attraversare il territorio italiano.

Art. 14. – L'amministrazione postale del Vaticano stabilirà diretti rapporti contabili amministrativi con le altre amministrazioni postali estere ma qualora desiderasse concludere a tale scopo uno speciale accordo con la amministrazione postale italiana, questa s'impegna fin d'ora di regolare tali rapporti con i propri organi.

Il deconto generale dei diritti di transito territoriale o marittimo, spettanti all'amministrazione italiana sarà fatto direttamente fra le due amministrazioni. A questo proposito, anzi fin d'ora è stabilito che le due amministrazioni possono fissare a questo titolo una somma annuale, che potrà essere soggetta a revisione a periodi fissi di 5 anni od anche prima, a richiesta di una delle due parti.

Art. 15. – Le altre norme di esecuzione dei singoli servizi, tecniche, amministrative e contabili saranno concordate fra le due amministrazioni.

Art. 16. – Le indennità per smarrimenti, manomissioni ed avarie degli effetti postali non cagionati da forza maggiore, fanno carico all'amministrazione nel cui territorio tali casi si verifichino. Quando ciò non possa esattamente determinarsi la responsabilità dei servizi dell'una e dell'altra amministrazione sarà accertata mediante inchiesta esperita collegialmente da funzionari delle due amministrazioni appositamente di volta in volta designati.

Art. 17. – Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione valgono le norme contenute nella Convenzione e negli accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924.

Art. 18. – La presente andrà in vigore dal giorno 1° agosto 1929–VII, e avrà durata indefinita, salvo il caso di disdetta anche solo da una delle parti, in conseguenza della quale, la Convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta medesima.

Roma, il 29 luglio 1929, anno VII.

Il sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi, firmato: *Riccardi.*
Il governatore dello Stato della Città del Vaticano: firmato: *C. Serafini.*

Dall'Ordinanza del Governatore.

Art. 1. – A cominciare dal giorno 1° agosto 1929 sarà attivato il servizio postale governativo per il ricevimento, la spedizione e la distribuzione della corrispondenza sia per l'interno dello Stato che per l'estero.

Art. 2. – Il servizio postale comprende, sino a nuova disposizione, le corrispondenze ordinarie semplici, raccomandate, assicurate, gli espressi e i pacchi (1).

Art. 3. – Tutte le corrispondenze ordinarie semplici (lettere, cartolina e stampa) in partenza dalla Città del Vaticano dovranno essere deposte, debitamente affrancate con francobolli dello Stato, nelle apposite cassette collocate nell'interno della Città.

Art. 4. – Le corrispondenze raccomandate, le assicurate, gli espressi e i pacchi dovranno essere presentati per la francatura e la spedizione all'ufficio centrale.

Art. 5. – Saranno compresi nel servizio postale della Città del Vaticano anche le corrispondenze e gli altri effetti postali degli Uffici e Dicasteri dipendenti dello Stato del Vaticano situati fuori il territorio di questo. A tal fine ogni giorno e da personale della Città del Vaticano sarà fatto in detti Uffici il prelevamento e la distribuzione della corrispondenza.

(1) Non quindi, i vaglia, di cui all'articolo **116** della Convenzione.

Art. 6. – La corrispondenza di cui all'articolo precedente deve essere consegnata racchiusa in sacchi sigillati e il Segretario dell'Ufficio assume la responsabilità che in essi non si contengano, corrispondenze di carattere privato, sia pure delle persone addette all'Ufficio dirette nel Regno d'Italia o in altri Stati.

Art. 7. – La distribuzione a domicilio della corrispondenza nell'interno dello Stato verrà fatta tre volte al giorno nei giorni feriali e una nei giorni festivi.

Art. 8. – Le corrispondenze spedite con contrassegno del Sommo Pontefice e quelle a Lui dirette hanno corso in franchigia.

Art. 9. – Le corrispondenze non francate o francate insufficientemente saranno gravate a carico del destinatario di una soprattassa corrispondente al doppio della francatura se questa manchi del tutto, o al doppio della insufficienza negli altri casi. Tali soprattasse saranno riscosse prima della consegna della corrispondenza.

Art. 10. – È vietato aggiungere nelle stampe francate con tariffa ridotta lettere, annotazioni e qualsiasi corrispondenza manoscritta di carattere attuale e personale.

Art. 11. – Per il peso, le dimensioni, il valore delle lettere, scatolette e campioni si applicano le disposizioni vigenti nel Regno d'Italia.

Art. 12. – Per ogni altra voce o prezzo non compresi nella tariffa che segue valgono le disposizioni vigenti nel Regno d'Italia per la corrispondenza con l'Estero.

Segue la tariffa come sopra aggiunte in più le cifre per la corrispondenza nell'interno della Città Vaticana, e quelle per l'estero. (Fra queste: lettere 1,25 fino a 20 grammi, ogni porto successivo, 0,75; cartolina semplice 0,75 illustrata 0,25; stampe 0,25 ogni 50 grammi; raccomandazione per espresso 2,50; assegno, in più, lire 1; ricevuta di ritorno 1,25).

Circa la registrazione dei matrimoni religiosi.

L'ultimo « Bollettino Ufficiale » del Ministero della Giustizia pubblica una Circolare del ministro Rocco ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, relativa al matrimonio religioso celebrato tra persone unite tra loro in matrimonio civilmente valido.

« L'articolo 7 della legge 27 maggio 1929 – spiega la circolare – per l'applicazione del Concordato per la parte relativa al matrimonio, stabilisce tra l'altro che spetta all'autorità giudiziaria di decidere intorno alle opposizioni basate sull'articolo 56 del Codice Civile, per il quale « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». Il successivo articolo 12 vieta la trascrizione negli uffici di Stato Civile del matrimonio celebrato davanti al parroco, non solo nel caso che una sola delle persone sposate religiosamente risulti legata con altra persona da precedente matrimonio valido agli effetti civili, ma anche nel caso che le persone sposate religiosamente risultino già legate *tra loro* da precedente matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato.

« L'articolo 16 dispone che ove siasi per errore eseguita la trascrizione questa può venire impugnata. È ovvio infatti, che due persone già unite

tra loro in matrimonio civilmente valido possono ancora celebrare il matrimonio religioso dinanzi al parroco, ma questo secondo matrimonio non può avere valore legale e non deve quindi essere trascritto. Perciò la prima parte del n. 18 delle istruzioni emanate dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti sulla celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili, dispone che qualora due persone, già unite tra loro in matrimonio civile, vogliano unirsi anche in matrimonio religioso, il parroco assisterà alla celebrazione delle nozze, e benchè queste non possano essere trascritte agli effetti civili, che già esistono, verranno denunziate ugualmente all'ufficio dello Stato Civile, affinchè possa prenderne nota, secondo le istruzioni da emanarsi dalle competenti autorità civili. Ciò premesso, e in conformità ai voti espressi dalla Commissione istituita in base all'articolo 45 del Concordato 11 febbraio 1929 dispongo che gli Uffici di Stato Civile del Regno istituiscano un apposito registro di carattere statistico, e vi annotino le denunzie che riceveranno dai parroci relative alla celebrazione del matrimonio religioso tra persone già unite in precedenza con il vincolo civile. Questo registro, che non va annoverato tra quelli di Stato Civile vero e proprio, sarà annuale e verrà corredato da un indice delle generalità degli sposi in ordine alfabetico ».

RECENSIONI

R. P. LARGENT, *San Girolamo* (342–420). Nuova ristampa. – Roma, Desclée e C., 1929. Un volume in–12°. In Roma lire 5, nel Regno lire 6.

Il P. Largent, professore di Apologetica cristiana alla Facoltà cattolica di Parigi ha saputo condensare in 168 pagine tutti gli elementi essenziali che valgono a rappresentarci la figura di san Girolamo come uomo e come dotto.

Egli segue passo passo il dottissimo dalmata dalla nativa Stridone, al deserto di Calcide, a Roma, in Terra Santa presso la grotta di Betlem. Descrive le sue titaniche lotte contro Elvidio, Gioviniano, Vigilanzio, Pelagio, Rufino l'origenista; accenna alla controversia con sant'Agostino a proposito dell'interpretazione di un noto passo dell'epistola ai Galati: e descrive infine gli ultimi anni e la morte presso la grotta della Natività.

Esaurita così la parte più propriamente biografica, l' A. passa nella seconda a trattar delle opere e della vita di san Girolamo: trattazione breve ma succosa dalla quale si rileva la sua multiforme attività di traduttore, di esegeta, di epertolografo, di polemista: attività che bene gli ha meritato dalla liturgia della Chiesa l'ambito titolo di «Dottor Massimo» per l'esegesi scritturale.

Mons. ALFREDO VITALI

Il Mese di Novembre consacrato al suffragio delle anime del Purgatorio

Un volumetto di 200 pagine in-32° lire 2,50.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16